

R.S.U. Siae Microelettronica

GLI ASPETTI MEDICO - LEGALI ASSICURATIVI

INAIL SOVRINTENDENZA MEDICA GENERALE

Che cos'è l'infortunio sul lavoro

La denuncia di infortunio

Le malattie professionali

La denuncia di malattia professionale

Le prestazioni dell'Inail per infortuni e malattie professionali

**Testi di Daniela Colombini
e Enrico Occhipinti
Disegni di Clara Colombini**

GLI ASPETTI MEDICO-LEGALI ASSICURATIVI

INAIL
SOVRINTENDENZA MEDICA GENERALE

Che cos'è l'infortunio sul lavoro

Quando è infortunio sul lavoro:

- quando un evento lesivo è riconducibile a motivi derivanti dallo svolgimento del lavoro
- quando la causa è concentrata nel tempo e violenta nel manifestarsi

Esempio: - caduta dall'alto o lungo una scala

- colpito da
- feritosi con



La denuncia di infortunio

Obbligo dell'assicurato:

- comunicare immediatamente qualsiasi infortunio, anche lieve, al datore di lavoro (D.L.).

Obbligo del D.L.:

- comunicare all'INAIL entro due giorni gli infortuni occorsi ai dipendenti giudicati guaribili con prognosi superiore a tre giorni allegando certificazione medica (primo certificato di infortunio);
- comunicare alle Autorità di pubblica sicurezza del Comune ove è avvenuto l'infortunio, entro due giorni, ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro superiore a tre giorni (art.54 DPR 1124 del 30.6.1965).

Il referto alle Autorità giudiziaria

E' fatto obbligo al medico che compila il certificato di trasmetterlo all'Autorità giudiziaria, nel caso di infortunio sul lavoro (o malattia professionale) che abbia prodotto lesioni gravi o gravissime e per il quale si configuri un reato perseguibile d'ufficio.

Responsabilità civile del D.L. (art. 10 DPR 1124/65)

L'assicurazione INAIL esonera il D.L. dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro.

Permane la responsabilità civile quando l'evento lesivo sia stato causato da fatto costituente reato perseguibile d'ufficio commesso dal D.L. o da persona del cui operato egli debba rispondere secondo il codice civile.

Le malattie professionali

Cosa è la malattia professionale (m.p.)

Si può parlare di m.p. quando:

- la malattia si contrae per esposizione a determinati rischi causati dal tipo di lavoro (es. polveri e sostanze chimiche nocive, rumore, vibrazioni, radiazioni, ecc.)
- il rischio agisce in modo diluito e prolungato nel tempo (causa lenta).

Malattie professionali tabellate

Le malattie riconoscibili come "professionali" sono per la maggior parte elencate in due tabelle (una per l'industria ed una per l'agricoltura) approvate con provvedimenti legislativi (DPR 1124/65 e successivi).

Con il DPR 336/94 le m.p. tabellate sono 58 per l'industria (oltre alla silicosi e alla asbestosi) e 27 per l'agricoltura.

Malattie professionali non tabellate (non incluse nella lista di legge)

In seguito alla sentenza della Corte Costituzionale 179/88, possono essere riconosciute se il lavoratore riesce a dimostrarne l'origine lavorativa.

Le malattie muscolo-scheletriche da sovraccarico biomeccanico:

- sono malattie al momento "non tabellate"
- l'INAIL ha emanato delle direttive con circolare 80/97 affinché, come per tutte le altre malattie non tabellate, sia facilitato l'"onere della prova", cioè la dimostrazione dell'origine lavorativa della malattia da parte del lavoratore.

La denuncia di malattia professionale

Obbligo del D.L.

Il D.L. deve trasmettere la denuncia di m.p., corredata da certificato medico entro i cinque giorni successivi a quello nel quale ha ricevuto dal lavoratore la segnalazione della m.p.

Obbligo del medico certificatore

- Deve compilare il relativo certificato da consegnare al lavoratore.
- Deve denunciare (art.139 DPR 1124/65) alla Direzione Provinciale del Lavoro e alla ASL, le malattie professionali comprese in un elenco approvato con decreto ministeriale. Il D.M. del 18 aprile 1973 prevede l'obbligo di denuncia per la maggior parte delle malattie tabellate e per alcune non tabellate, comprese le malattie muscolo-scheletriche da sovraccarico biomeccanico.

Obbligo del lavoratore

Il lavoratore deve consegnare al D.L. il certificato rilasciato dal medico certificatore entro 15 gg dalla manifestazione della malattia, pena la decadenza del diritto all'indennizzo per il tempo antecedente alla denuncia.

Le prestazioni dell'inail per infortuni e malattie professionali

L'iter:

- L'INAIL riceve la documentazione (certificato e denuncia d'infortunio).
- Il lavoratore viene invitato presso la Sede per la istruttoria amministrativa del suo caso; sarà poi sottoposto a visita medica.
- Il lavoratore ha diritto alle seguenti prestazioni:
 - cure ambulatoriali,
 - indennità di inabilità temporanea assoluta,
 - trattamenti riabilitativi,
 - rendita vitalizia per invalidità permanente,
 - soggiorni termali e climatici,
 - fornitura di protesi e ortesi e presidi,
 - assegno per assistenza personale continuativa,
 - rendita di passaggio (in caso di silicosi o asbestosi).

Le prestazioni economiche sono corrisposte anche se il D.L. non è in regola con gli obblighi contributivi, salvo che per i lavoratori autonomi (artigiani, coltivatori diretti).

